

## MERCATINI DEGLI HOBBISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TOSCANA - LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 30 - Disposizioni in materia di mercatini dei non professionisti e di attività economiche su aree pubbliche. Modifiche alla LR n. 62/2018 - BURT n. 74 del 11/08/2021 – in vigore dal 26/08/2021

A cura del dott. Mario Maccantelli – 11/08/2021

La regione toscana modifica il proprio codice del commercio tramite la LR n. 30/2021. Nel preambolo della LR n. 30/2021 si legge:

- 1. Anche in seguito ad alcune criticità registrate sul territorio regionale, si rende necessario un intervento normativo avente ad oggetto l'attuale disciplina dei mercatini degli hobbisti contenuta nella LR n. 62/2018 finalizzato a modificarne la definizione, specificare **in modo più estensivo** la tipologia di manifestazione e implementare il numero di eventi autorizzabili;*
- 2. È inoltre opportuno intervenire sulla medesima LR n. 62/2018 al fine di introdurre alcune specificazioni sulle norme concernenti i rinnovi delle concessioni su aree pubbliche e la decadenza del titolo abilitativo per lo stesso commercio su area pubblica;*

La LR n. 30/21 si esaurisce nella modifica alle disposizioni del codice del commercio regionale. Di seguito la LR 62/2018 come modificata. Gli articoli toccati dalla LR n. 30/2021 sono quattro.

In **GIALLO** le parti abrogate / sostituite (ciò che è stato tolto) - in **VERDE** le parti aggiunte

### CAPO V

#### Commercio su aree pubbliche

#### Art. 32

#### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende:

[omissis]

j bis) per **hobbisti non professionisti, gli operatori non professionali del commercio, i soggetti** non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis;

j ter) per mercatini degli hobbisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis);

j ter) per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera j bis)

#### Art. 40 bis

#### Mercatini degli hobbisti

#### Mercatini dei non professionisti

1. Nei mercatini **degli hobbisti dei non professionisti**, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro

100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

2. **Gli hobbisti i non professionisti** devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a **sei dieci** ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
3. **Gli hobbisti i non professionisti** devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, **l'hobbista attesta il non professionista attesta** che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
  - a) le generalità e la fotografia del partecipante;
  - b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a **sei dieci**.
7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
8. Ciascun **hobbista non professionista** consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.
10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11.

## **CAPO VII**

### **Attività economiche su aree pubbliche**

#### **Art. 55**

### **Attività economiche su aree pubbliche**

1. La concessione per le attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al capo V, che si svolgono su area pubblica, ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva **per l'esercizio dell'attività per la quale la concessione era stata rilasciata**, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
2. La concessione di dodici anni è rilasciata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione.

#### **Art. 127**

### **Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche**

1. Il comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato **e nella fiera**:
  - a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
  - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;
  - c) qualora, **salvo quanto disposto per le fiere al comma 2**, il posteggio non sia utilizzato per periodi di

tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87;

c-bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;

c bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l'attività per l'esercizio della quale la concessione era stata rilasciata, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;

d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione;

e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, comma 2, e all'articolo 93, commi 3 e 4, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione.

e-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.

2. La decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 87.

## Considerazioni

### Relativamente agli hobbisti

Da rilevare che nei primi mesi di applicazione della nuova normativa sugli hobbisti si è riscontrata una certa attitudine nel bypassare le relative disposizioni, questo anche in virtù della atavica questione riguardante le c.d. *opere dell'ingegno* che, da sempre, sono state prese a pretesto per la non applicazione della normativa commerciale. Mi risulta che ultimamente, in Toscana, si siano registrate delle manifestazioni commerciali hobbistiche organizzate in elusione della normativa regionale essendo connotati come eventi dedicati ai realizzatori delle opere del proprio ingegno intesi come soggetti diversi dagli hobbisti indicati dalla Regione. Dal tenore del preambolo della LR n. 30/2021, posso provare ad ipotizzare che la modifica di cui trattasi vada proprio nella direzione di evitare questo tipo di elusione, pur prevedendo un contingente soggettivo annuo maggiore (da 6 si passa 10).

È utile rammentare che il codice regionale della Toscana non si applica (art. 9): *a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, come individuate dall'art. 2575 del C.C., comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.*

La parte in **grassetto** è stata introdotta proprio con LR n. 62/2018. Prima vigeva il copia-incolla del d.lgs. n. 114/98 (al netto della parte in grassetto). Molti, ai sensi di queste disposizioni, scambiavano gli operatori non professionali con i realizzatori di opere dell'ingegno. La specificazione in **grassetto** è finalizzata proprio a eliminare l'equivoco su opere dell'ingegno e piccole realizzazioni artigianali hobbistiche. Si può aggiungere che l'art. 9 della LR si rivolga proprio agli operatori professionali dell'ingegno creativo: le fattispecie hobbistiche, già di per sé, non sono rilevanti ai fini dell'applicazione della legge.

Codice Civile – art. 2575 - Oggetto del diritto

*Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.*

Si veda anche la legge 22 aprile 1941 n. 633 – legge sul diritto d'autore

Quindi, un conto sono le "opere dell'ingegno" vere e proprie e un conto sono le opere hobbistiche di carattere artigianale. Il d.lgs. 114/98 e la LR 62/2018 non si applicano alle opere nei settori dell'ingegno creativo (arte, fotografia, ecc.) a prescindere, anche se queste avessero un notevolissimo valore e fossero vendute in sede fissa (pensiamo ad un pittore di chiara fama che vende quadri per migliaia di euro).

Ricapitolando, luogo comune vuole che per "opere dell'ingegno" si intendano anche i piccoli prodotti artigianali venduti su area pubblica in modo non professionale. In realtà, in questo caso, la legge (nelle parti che riguardano il commercio in senso stretto) non si applicava e non applica solo per la mancanza del requisito della professionalità del venditore, altrimenti, gli stessi operatori, qualora raggiungano modalità di esercizio professionali, sarebbero da inquadrare come artigiani o commercianti.

Da notare che nel panorama giuridico regionale, nessuna norma disponeva circa l'obbligo di produrre una comunicazione al Comune sulla vendita delle opere dell'ingegno.

Con la LR n. 68/2020, la Regione Toscana cambia radicalmente orientamento. Prima, in sintesi, l'idea era quella di non legiferare sugli hobbisti: se fossero stati normati, sarebbero stati legittimati. La linea, però, non ha visto una condivisione da parte delle Amm.ni comunali che, in modo copioso, hanno sempre ammesso i mercatini. La Toscana, con la nuova norma, si allinea a molte altre regioni e introduce delle condizioni limitative per arginare il fenomeno.

Con la LR n. 30/2021, il concetto di hobbista lascia il posto al più ampio concetto di "operatore non professionista". Quindi, ai sensi della nuova normativa regionale, tutti coloro che vendono merci da loro stessi prodotte (qualsiasi tipo) e lo fanno in modo non professionale, devono avere il tesserino regionale ed entrano nel campo applicativo dell'art. 32 e 40-bis della LR.

In altre parole, fra gli hobbisti / non professionisti potrebbe essere compreso anche un sedicente realizzatore di opere dell'ingegno (tutto da dimostrare in base alla normativa citata) ma questo non sarebbe rilevante in funzione del fatto che l'Amministrazione organizzatrice dell'evento lo potrebbe ammettere alla vendita come operatore non professionista. In quanto tale, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 2575 CC, questo dovrebbe dotarsi di tesserino regionale: adesso è chiaro che *possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti*.

La stessa Amministrazione comunale, quindi, non dovrebbe consentire la partecipazione a chi si dichiara "professionale" a prescindere che le sue realizzazioni siano opere dell'ingegno in senso stretto o piccole realizzazioni artigianali generiche.

### **Relativamente ai rinnovi delle concessioni**

Vengono introdotte delle specificazioni circa la condizione della validità della concessione legata all'esercizio attivo dell'impresa concessionaria. L'introduzione della locuzione "*per l'esercizio dell'attività per la quale la concessione era stata rilasciata*", sia all'art. 55 che all'art. 127 delinea una stretta circa le condizioni di validità delle concessioni per il commercio su area pubblica. Se prima era sufficiente un generico status di "attività quale impresa esercente il commercio su aree pubbliche (quindi anche un esercizio itinerante svolto dalla stessa impresa), adesso si può interpretare che lo status di "attività" deve essere riferito all'esercizio del commercio su posteggio. Sicuramente, la modifica non è di facile approccio interpretativo. È pacifico che la concessione è rinnovabile e non sottoposta a decadenza anche se questa è posseduta e condotta da un

affittuario di azienda. La modifica di cui alla LR 30/2021, quindi, è da interpretare nel senso che l'impresa affittante deve esercitare l'attività di commercio al dettaglio su AAPP tramite almeno altra concessione rispetto a quella che ha ceduto in affitto? (a prescindere in quale comune o regione si trovi). È sicuramente auspicabile che la risposta sia data con una ragionevole interpretazione che può trovare luogo nel regolamento comunale in materia di commercio su AAPP. Per maggiori approfondimenti rimando a quanto già espresso circa le disposizioni su rinnovi delle concessioni.

Da notare quella che, a parere mio, potrebbe essere una svista della regione Toscana e che aumenta le problematiche interpretative. Non è stata modificata la disposizione sul rinnovo delle concessioni, analoga a quella dell'art. 55, che trova luogo nell'**art. 35, comma 2**: *La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche...* Anche in questo caso, meglio porre rimedio con una disposizione regolamentare. Preciso che l'art. 55 riguarda le concessioni dei c.d. chioschi mentre gli artt. 35 e 127 quelle dei mercati e fiere (quindi se è stato modificato l'art. 127 perché non modificare anche l'art. 35?)

Si può, infine, rilevare che l'art. 127 della LR n. 62/2018 non riguarda i rinnovi delle concessioni. In tale articolo sono indicate le ordinarie ipotesi di decadenza applicabili a seguito di controllo sull'esercizio dell'attività a prescindere da condizioni temporali o di altro genere.

Per concludere, relativamente all'alinea del comma 1 dell'articolo 127, non posso che affermare come la Regione abbia finalmente posto rimedio a una difficoltà interpretativa circa le ipotesi di decadenza nei confronti delle concessioni delle fiere. Adesso è più chiaro che l'art. 127 si applica anche alle concessioni pluriennali relative alle fiere.